

COMUNE DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI ED ASSIMILATI**

**Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del
19/12/2016**

<i>Art. 1</i>	<i>Finalità del presente regolamento</i>	4
<i>Art. 2</i>	<i>Campo di applicazione del presente Regolamento e relative esclusioni</i>	4
<i>Art. 3</i>	<i>Estensione territoriale del Servizio</i>	5
<i>Art. 4</i>	<i>Definizioni</i>	5
<i>Art. 5</i>	<i>Classificazione dei rifiuti</i>	7
<i>Art. 6</i>	<i>Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti</i>	9
<i>Art. 7</i>	<i>Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune</i>	9
<i>Art. 8</i>	<i>Divieti ed obblighi</i>	9
<i>Art. 9</i>	<i>Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani</i>	10
<i>Art. 10</i>	<i>Norme di esclusione</i>	10
<i>Art. 11</i>	<i>Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio</i>	11
<i>Art. 12</i>	<i>Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio</i>	12
<i>Art. 13</i>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani occasionalmente speciali per quantità</i>	12
<i>Art. 14</i>	<i>Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività</i>	12
<i>Art. 15</i>	<i>Tassazione delle superfici di formazione di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani</i>	12
<i>Art. 16</i>	<i>Assimilazione dei Rifiuti Sanitari</i>	12
<i>Art. 17</i>	<i>Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani</i>	13
<i>Art. 18</i>	<i>Competenze del Comune e del Gestore</i>	13
<i>Art. 19</i>	<i>Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole</i>	13
<i>Art. 20</i>	<i>Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani</i>	14
<i>Art. 21</i>	<i>Usi vietati dei contenitori</i>	15
<i>Art. 22</i>	<i>Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti</i>	15
<i>Art. 23</i>	<i>Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati</i>	16
<i>Art. 24</i>	<i>Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati</i>	16
<i>Art. 25</i>	<i>Conferimento di Rifiuti Speciali Assimilati da Grandi Utenze</i>	16
<i>Art. 26</i>	<i>Conferimento dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani</i>	16
<i>Art. 27</i>	<i>Conferimento di Rifiuti Cimiteriali</i>	16
<i>Art. 28</i>	<i>Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi</i>	17
<i>Art. 29</i>	<i>Compostaggio domestico</i>	18
<i>Art. 30</i>	<i>Trasporto</i>	18
<i>Art. 31</i>	<i>Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti</i>	18
<i>Art. 32</i>	<i>Smaltimento finale</i>	18
<i>Art. 33</i>	<i>Gestione dell'impianto di smaltimento</i>	18
<i>Art. 34</i>	<i>Accesso all'impianto pubblico di smaltimento</i>	18
<i>Art. 35</i>	<i>Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili</i>	19
<i>Art. 36</i>	<i>Finalità delle Raccolte Differenziate</i>	19
<i>Art. 37</i>	<i>Attivazione e modalità di effettuazione del Servizio di Raccolta Differenziata</i>	19
<i>Art. 38</i>	<i>Obblighi per l'esercizio delle Raccolte Differenziate</i>	20
<i>Art. 39</i>	<i>Stazioni Ecologiche Attrezzate Polivalenti</i>	20
<i>Art. 40</i>	<i>Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi</i>	20
<i>Art. 41</i>	<i>Modalità di informazione dell'utenza</i>	21

<i>Art. 42</i>	<i>Divieti ed obblighi dell'utenza</i>	21
<i>Art. 43</i>	<i>Incentivi</i>	22
<i>Art. 44</i>	<i>Attività di volontariato</i>	22
<i>Art. 45</i>	<i>Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni</i>	23
<i>Art. 46</i>	<i>Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni</i>	23
<i>Art. 47</i>	<i>Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni</i>	23
<i>Art. 48</i>	<i>Installazione di cestini portarifiuti</i>	24
<i>Art. 49</i>	<i>Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici</i>	24
<i>Art. 50</i>	<i>Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione di manifesti</i>	24
<i>Art. 51</i>	<i>Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri</i>	24
<i>Art. 52</i>	<i>Manifestazioni pubbliche</i>	24
<i>Art. 53</i>	<i>Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche</i>	25
<i>Art. 54</i>	<i>Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi o spettacoli viaggianti</i>	25
<i>Art. 55</i>	<i>Pulizia dei mercati</i>	25
<i>Art. 56</i>	<i>Esercizi stagionali e piscine</i>	26
<i>Art. 57</i>	<i>Pulizia dei terreni non edificati ed immobili abbandonati</i>	26
<i>Art. 58</i>	<i>Sgombero della neve: obblighi dei frontisti</i>	26
<i>Art. 59</i>	<i>Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici</i>	26
<i>Art. 60</i>	<i>Nuove Costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni</i>	26
<i>Art. 61</i>	<i>Regime sanzionatorio</i>	27
<i>Art 61 bis</i>	<i>Accertamento delle violazioni</i>	29
<i>Art. 62</i>	<i>Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali</i>	29
<i>Art. 63</i>	<i>Validità del Regolamento</i>	29

Titolo I - COMPETENZE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del presente regolamento

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.198 comma 2) del D.Lgs. 152/2006 e disciplina la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Udine nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità al fine di stabilire:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

le modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006;

le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e), del D.Lgs. 152/2006 ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d);

il controllo su tutte le operazioni di cui alle lettere da a) a g).

Art. 2 Campo di applicazione del presente Regolamento e relative esclusioni

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto riguarda le disposizioni specifiche di disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguitamento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'Art. 1 del presente Regolamento, all'intero territorio comunale.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della raccolta e dello smaltimento:

- rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani ingombranti (sono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e non pericolosi non domestici, assimilati per quantità e qualità e che non possono essere raccolti con i normali servizi stradali);
- rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani esterni.

In particolare sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dalle strade, ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ed inoltre tutti i rifiuti

provenienti dalle rive di corsi d'acqua.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano invece a tutti i materiali e sostanze definiti all' articolo 185 del D.Lgs. 152/2006

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 3 Estensione territoriale del Servizio

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei servizi regolamentati dal presente documento, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire dei servizi, compatibilmente con i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tariffa comunale sui rifiuti.

Il servizio è pertanto garantito:

- a) in tutta l'area urbana, centro, nuclei abitati, compresi i centri commerciali previa convenzione;
- b) in tutti i centri frazionali.

Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali, anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico), risulta effettivamente all'interno dell'area entro la quale il servizio stesso viene espletato.

Si intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt. 300 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura del Gestore.

Art. 4 Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni che corrispondono a quelle del D.Lgs.152/2006:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006, riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione;

spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Ferme restando le definizioni precedenti, ai fini delle successive norme contenute nel presente regolamento si definiscono anche:

conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione e/o detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area (non si intende per bonifica quella definita dal D.Lgs. 152/2006);

messsa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti (non si intende per messa in sicurezza quella definita dal D.Lgs. 152/2006);

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenute e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

isola ecologica: area non recintata e non presidiata dotata dei contenitori per il conferimento dei rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto ad esclusione dei rifiuti ingombranti;

stazioni ecologiche attrezzate polivalenti (SEAP): i centri di raccolta come definiti dall'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, ovvero area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati (non coincidente con la definizione di rifiuto organico di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006);

frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore del servizio;

raccolta su chiamata: raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per essere conferite nei contenitori stradali, preventivamente concordata con l'Ente Gestore;

trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi o dai luoghi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);

tariffa: si intende il Tributo sui Rifiuti e sui Servizi istituito con l'art. 14 del D.L. 201/201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 e s.mi.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento, i rifiuti vengono così classificati:

A) Rifiuti Urbani

A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- organici: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

⇒ verde: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o da mercati orto - frutticoli, da floro - vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dai cimiteri;

⇒ umido: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

- secchi: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, suddivisi in:

⇒ recuperabili: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
carta: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
plastica: frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;
vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, ecc.;
lattine: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
barattoli: frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;
altre frazioni riciclabili passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;

⇒ non recuperabili: tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle;

A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, sono incompatibili con le forme organizzative del servizio di raccolta, o che risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti

A.3 Rifiuti urbani esterni: sono costituiti da rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

A.4 Rifiuti assimilati agli urbani: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità come disposto al Titolo II.

A.5 Rifiuti cimiteriali: sono i rifiuti da attività cimiteriale quelli definiti dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 artt. 12 e 13 e dal Decreto Legislativo n. 285 del 1990;

B) Rifiuti Speciali:

Sono rifiuti speciali:

B.1 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

B.2 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione, materiali ceramici cotti, materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accessibilità stabiliti dalle norme vigenti, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo (L. 93/2001);

B.3 i rifiuti da lavorazioni industriali;

B.4 i rifiuti da lavorazioni artigianali;

B.5 i rifiuti da attività commerciali;

B.6 i rifiuti da attività di servizio;

B.7 i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B.8 i rifiuti derivanti da attività sanitarie (se D.P.R. n. 254 del 15.07.2003);

B.9 i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

B.10 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.11 i rifiuti agricoli diversi dai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo e non assimilati agli urbani

C) Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è svolta direttamente dal Comune o tramite il Gestore secondo le forme previste dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 nel rispetto del Contratto di Servizio stipulato tra le parti.

Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune

Il Comune, attraverso il Gestore, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

A. Gestione dei rifiuti urbani

- A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (RSU);
- A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (RUI);
- A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- A.4 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani per assimilazione ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
- A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali e sanitari assimilati urbani con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente n. 219 del 26.06.'00;
- A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualunque natura rinvenuti abbandonati lungo le strade ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

B. Organizzazione e gestione delle raccolte differenziate di cui al TITOLO IV

C. Organizzazione e gestione di specifiche piattaforme ecologiche per il conferimento e lo stoccaggio provvisorio di svariate tipologie di rifiuti solidi urbani, speciali assimilati agli urbani e urbani pericolosi, oltre che di frazioni destinate al recupero

Art. 8 Divieti ed obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare, abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e privato di tutto il territorio comunale, e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido o liquido ed in genere ogni materiale e manufatto di scarto di qualsiasi natura, dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in appositi recipienti.

Il medesimo divieto vige anche per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente, l'autore dello scarico è tenuto a procedere alla rimozione, allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia delle aree.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' altresì vietato disfarsi dei rifiuti mediante combustione.

E' rigorosamente vietata a chiunque, eccetto i soli responsabili dell'Ente Gestore, qualsiasi forma di cernita effettuata sui rifiuti collocati sulla pubblica via o negli appositi contenitori pubblici o presso le strutture destinate al conferimento dei rifiuti o nelle discariche abusive.

E' inoltre vietato:

- esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla pubblica via ad eccezione dei giorni e negli orari di effettuazione del servizio di raccolta, anche differenziata, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
- deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Titolo II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI (Fino all'emanazione dei criteri di assimilabilità dettati ex-art. 195 D.Lgs. 152/2006)

Art. 9 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione quali:

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
i rifiuti da lavorazioni industriali;
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
i rifiuti da attività commerciali;
i rifiuti da attività di servizio;

avviene ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e) del citato D.Lgs..

In attesa dell'emanazione di tali criteri da parte del Ministero dell'Ambiente, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione del tributo ai sensi dell'art.14 del D.L. 201/2011 i rifiuti aventi le caratteristiche qual-quantitative definite ai successivi artt. 11 e 12.

Il produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispettano tali criteri, in virtù del regime tariffario di appartenenza, potrà usufruire del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal Gestore.

Art. 10 Norme di esclusione

Sono esclusi provvisoriamente dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente art. 9 la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono inoltre esclusi provvisoriamente dall'assimilazione, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 9, i rifiuti formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali, in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 e della Delibera n. 5/PG 69848 del C:C. di data 29.07.1998, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Sono provvisoriamente esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, ma in peso tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell'Ente Gestore così come previste dal seguente art. 12, salvo che il

Gestore del servizio pubblico non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione. Non possono infine essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio o che potrebbero arrecare gravi scompensi organizzativi e funzionali al medesimo:

materiali non aventi consistenza solida;
materiali che, sottoposti a compattazione, producono eccessive quantità di percolati;
materiali fortemente maleodoranti;
materiali eccessivamente polverulenti.

Vengono infine provvisoriamente esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedano un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera salvo che il Gestore del servizio pubblico non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione.

Art. 11 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

Nelle more della fissazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, dei criteri quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si continua a far riferimento ai criteri contenuti nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e della Delibera n. 5/PG 69848 del C:C. di data 29.07.1998, che, avente natura regolamentare e tecnica, mantiene la propria efficacia in virtù del richiamo contenuto nella previsione transitoria di cui all'art.1 comma 184 punto b) della L. 296/2006.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.9 si fondano sul fatto che detti rifiuti abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

(rifiuti di) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
cassette, pallets;
accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil-pelle;
resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elasticci e minerali, e simili;
moquettes, linoleum senza amianto, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche in scatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

componenti hardware e software per l'informatica e loro accessori di consumo.

Relativamente ai rifiuti di imballaggi, contenitori vuoti, sacchi e sacchetti, cassette e pallets, il conferimento potrà avvenire solo in Raccolta Differenziata, utilizzando gli ordinari servizi stradali (campane o cassonetti) quando derivanti da produzione occasionale, ovvero sulla base di apposita convenzione negli altri casi.

Art. 12 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I rifiuti speciali non pericolosi, elencati all'Art. 11 e prodotti dalla singola attività, possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora la produzione annuale specifica riferibile alla singola unità locale di produzione risulti non superiore a 180 Kg/m² all'anno (0,60 Kg/m² al giorno) salvo che per rifiuti sanitari assimilati urbani ex- D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, se sterilizzati.

Il limite quantitativo viene definito anche in termini di produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo dell'organizzazione del servizio di smaltimento per il quale non possono risultare accettabili (e quindi regolarmente assimilati ai rifiuti urbani ordinari) ingenti quantitativi di materiali di scarto conferiti con frequenza diversa da quella della raccolta ordinaria, salvo che per rifiuti sanitari assimilati urbani, in quanto derivanti da accumuli nel tempo ovvero da interventi straordinari (rinnovi di arredamenti o di attrezzature, e/o diversi da quelli occasionali e limitati al singolo elemento). In tali casi sarà comunque possibile l'intervento a richiesta del Gestore del servizio pubblico sulla base di specifici accordi economici - operativi.

Il Comune si riserva la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in ottemperanza al art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs.152/2006.

Art. 13 Rifiuti assimilati agli urbani occasionalmente speciali per quantità

Qualora i rifiuti assimilati agli urbani risultino conferiti sulla pubblica via o nei pubblici contenitori stradali, anche solo occasionalmente, in quantità superiori a quelle delle normali produzioni giornaliere per le quali sono stati effettivamente assimilati agli urbani anche amministrativamente, essi potranno essere considerati "irregolari" per quantità e come tali risultare oggetto di raccolta separata dietro rifusione delle maggiori spese al Servizio pubblico indotto ad effettuarla in via straordinaria.

Art. 14 Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

Le procedure di accertamento per l'inclusione oppure l'esclusione delle superfici produttive di Rifiuti Speciali assimilabili ai Rifiuti Urbani sono definite dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa.

All'eventuale esclusione di tali superfici dall'assimilazione dei rifiuti prodotti ai Rifiuti Urbani deve corrispondere la cancellazione dell'utenza e l'attivazione dei relativi controlli per verificare il corretto smaltimento di tali rifiuti, cui dovrà provvedere, a propria cura e spese, il produttore degli stessi, in proprio, se autorizzato all'autosmaltimento, ovvero avvalendosi esclusivamente di imprese debitamente autorizzate, previa comunicazione al Gestore.

Art. 15 Tassazione delle superfici di formazione di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.

Alle superfici di formazione dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ai sensi dei criteri suindicati, viene applicata la Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento (Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti). E' garantito, senza ulteriori oneri, lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative del Gestore, salvo il caso di interventi straordinari di cui all'art. 12.

Art. 16 Assimilazione dei Rifiuti Sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti indicati nel D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, se sterilizzati ed anche per questa tipologia di rifiuto vale quanto previsto dal precedente art. 15.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 17 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici ed assimilati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 18 Competenze del Comune e del Gestore

L'organizzazione e la definizione puntuale delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici ed assimilati costituisce precipua competenza del Comune che le attua attraverso il Gestore secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio.

In tal senso il Comune, secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio e mediante il Gestore

- provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti assimilati urbani;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti urbani pericolosi.
- determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, compatibilmente con la complessiva e razionale organizzazione dei servizi;
- assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e delle relative piazze;
- promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
- il Gestore dovrà produrre al Comune copia di tutte le Convenzioni e Contratti stipulati con le Dette e/o Consorzi specializzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani, delle Raccolte Differenziate, dei rifiuti assimilati urbani anche sanitari, se sterilizzati, e dei rifiuti urbani pericolosi, nonché notizia tempestiva di ogni evento che possa diminuire la capacità del servizio giornaliero di raccolta, spazzamento trasporto e smaltimento dei rifiuti oggetto delle apposite Schede del Contratto di servizio (scioperi, automezzi ed attrezzature non disponibili, etc.)

Art. 19 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazze

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici ed i rifiuti assimilati urbani relativamente all'area urbana, devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura dell'Ente Gestore in accordo con la competente autorità comunale.

Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che, salvo ulteriori prescrizioni, essi siano

- ubicati permanentemente in area privata interna;
- esposti sulla pubblica via per il solo svuotamento da parte dell'autocompattatore di servizio e prontamente ritirati dopo ogni operazione direttamente a cura dell'utente qualora, per comprovarne ragioni di sicurezza e/o operative, siano da svuotare all'interno dell'area privata, ciò potrà avvenire sulla base di apposite convenzioni;
- periodicamente lavati e manutenuti dal proprietario;
- vengano definite le responsabilità civili.

I contenitori, dove ammessi in area privata ed anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono dislocati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

È vietato lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Art. 20 Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Nella detenzione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati si dovranno osservare le modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento degli stessi tanto nei contenitori predisposti (e/o approvati) dal Gestore, incaricata del pubblico servizio, che, ove è attivata la raccolta a sacchi, direttamente sul suolo pubblico.

In particolare, la disposizione dei sacchi su suolo pubblico al di fuori delle abitazioni dovrà avvenire solamente a partire dalla sera, il più tardi possibile e comunque dopo il normale orario di chiusura dei negozi, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli riversandone il contenuto su suolo pubblico.

Il conferimento deve avvenire presso gli ingressi principali o i passi carrai degli edifici in genere e delle aree private dell'utenza in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e comunque sempre e solo nei punti concordati con il servizio.

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti nei cassonetti.

Il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani all'interno dei cassonetti deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore o dal medesimo approvati.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

Sono vietate le canne di scarico per rifiuti urbani in tutti gli edifici e quelle esistenti devono essere chiuse, previa loro disinfezione.

I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui non è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.

È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In caso di conferimento dei rifiuti in un cassonetto che risulti anzitempo riempito, l'utente deve ricercare la possibilità di conferimento in un altro cassonetto più prossimo o rimandare il conferimento ad un momento successivo allo svuotamento del cassonetto in questione.

È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti, salvo casi di comprovato impedimento.

È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Il conferimento dei rifiuti è riservato ai cittadini del Comune di Udine ed alle altre utenze iscritte al ruolo per la tariffa del servizio gestione rifiuti.

Art. 21 Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- di rifiuti speciali pericolosi;
- di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
- di rifiuti urbani pericolosi;
- di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali;
- di rifiuti di imballaggi terziari;
- di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata;
- rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).

E' vietato agli utenti del servizio rovesciare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti che devono essere richiusi dopo l'uso.

E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

Art. 22 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

I rifiuti ingombranti solidi urbani e/o assimilati agli urbani dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- mediante la consegna al servizio a domicilio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata da parte delle utenze (domestiche e non);
- mediante immissione diretta negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate o anche direttamente presso l'impianto pubblico di trattamento di Via Gonars.

In caso di conferimento diretto presso gli appositi centri pubblici di conferimento differenziato o presso l'impianto di trattamento di Via Gonars, essi possono venir accettati gratuitamente solo se il conferente/produttore, risulta essere già utente del servizio pubblico cittadino.

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata e previo pagamento, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal Gestore. Tale servizio è istituito a favore di quegli utenti per i quali risulta difficile conferire i rifiuti ingombranti presso le stazioni ecologiche attrezzate

L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti, oggetto di conferimento, in modo ordinato limitando il più possibile l'occupazione di suolo pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla

circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E' in particolare vietato abbandonare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico come pure presso i contenitori stradali della raccolta ordinaria e delle raccolte differenziate.

Art. 23 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati e che siano oggetto di ritiro mediante servizio a chiamata, possono essere conferiti nei seguenti termini:

- mediante l'immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata del verde posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto di limiti quali – quantitativi e di eventuali condizioni di accettazione che saranno stabiliti per la gestione delle stesse aree;
- mediante l'immissione nei contenitori per raccolta differenziata delle specifiche tipologie di rifiuti, se presenti sul territorio, solo se trattasi di sfalci e piccole potature per un quantitativo massimo equivalente di un sacco di tipo condominiale (della capacità di 110 litri) al giorno per utenza.

Art. 24 Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati

Il conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire rispettando le seguenti modalità:

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere classificati come assimilati ai sensi del precedente Titolo II rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti chiusi in appositi sacchi;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun modo compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di rifiuti urbani di produzione domestica: non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive ed ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 25 Conferimento di Rifiuti Speciali Assimilati da Grandi Utenze

Le Grandi Utenze, comprese le Strutture Sanitarie, quando produttrici di Rifiuti Assimilati Urbani, a richiesta e secondo Convenzione possono venir dotate di contenitori dedicati (navi metalliche o cassoni scarrabili) per il conferimento dei rifiuti prodotti e devono pertanto garantire al loro interno l'esistenza di adeguati spazi sia per la collocazione dei contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento, previa definizione delle responsabilità civili.

E' consentito il conferimento di una quantità massima di rifiuto assimilato per contenitore in relazione alle caratteristiche dello stesso e dei mezzi impiegati e secondo quanto stabilito dalla convenzione, sempre nel rispetto dei limiti quantitativi, così come definiti dall'art.12, ai fini dell'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Art. 26 Conferimento dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani

Il detentore di rifiuti speciali non assimilati agli urbani assolve ai propri obblighi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si rimandano al Regolamento per l'applicazione della tariffa le eventuali commisurazioni della stessa in caso di produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in virtù dei rispetto delle condizioni dei precedenti articoli.

Art. 27 Conferimento di Rifiuti Cimiteriali

Ai fini del presente Regolamento si intendono per Rifiuti Cimiteriali tutti quelli indicati nel D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, ad esclusione dei resti mortali che sono assoggettati esclusivamente al Decreto Legislativo 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria);

i rifiuti cimiteriali devono essere oggetto di gestione separata dai rimanenti rifiuti urbani, secondo le modalità previste dagli artt. 3, 4, 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

Il Gestore potrà operare in proprio ovvero affidare in tutto o in parte a ditte specializzate la gestione di questi rifiuti all'interno del cimitero, ma resta il solo responsabile avanti il Comune in quanto affidatario della privativa comunale.

Art. 28 Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi

Per Rifiuti Urbani Pericolosi si intendono:

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, fitofarmaci non provenienti dall'attività agricola se non assimilati (L.R. 17/2001), relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipo, ecc.: i residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti esclusivamente nei contenitori situati presso le stazioni ecologiche attrezzate appositamente allestite.

Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività agricole all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (es. solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie, ecc.) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio;

- Olii minerali residui od esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori: devono essere conferiti presso le SEAP in appositi contenitori dotati di dispositivi di chiusura ermetica. Tali sostanze verranno consegnate dall'Ente Gestore al Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti;
- Olii, grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti, provenienti dalle attività di ristorazione (pizzerie, friggitorie, ristoranti, ecc.) devono essere raccolti e conferiti presso le SEAP in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di dispositivi di chiusura ermetica;
- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, devono essere conferiti in appositi contenitori stradali dislocati a cura del Gestore su tutto il territorio comunale. Per la raccolta delle siringhe rinvenute su suolo pubblico viene istituito un apposito servizio di raccolta da parte del Gestore; per le siringhe di uso domestico/privato il conferimento può avvenire assieme ai rifiuti urbani con le cautele del caso;
- Pile: devono essere conferite negli appositi contenitori sistemati a cura dell'Ente Gestore sul territorio comunale;
- Batterie: devono essere conferite presso le SEAP. Le batterie raccolte verranno conferite dal Gestore (o dai rivenditori) al Consorzio Obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: devono essere conferite al rivenditore specializzato o direttamente alle SEAP negli appositi contenitori destinati alla loro raccolta;
- Lampade a scarica (neon) e tubi catodici: devono essere conferiti al rivenditore o direttamente alle SEAP negli appositi contenitori destinati alla loro raccolta.

E' tassativamente vietato il conferimento delle tipologie di rifiuto sopraelencate nei casonetti o nei punti destinati alla raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.

Art. 29 Compostaggio domestico

Le utenze domestiche potranno stipulare con il Gestore una Convenzione (secondo il modello tipo di convenzione approvata dal Comune) che darà luogo alla riduzione della tariffa condizionata all'effettivo riscontro dell'attività di trasformazione in proprio dei rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in compost.

Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle indicazioni tecniche che il Gestore predispone e comunica alle utenze che aderiscono all'iniziativa.

Art. 30 Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Art. 31 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento. Le operazioni di pesatura vengono effettuate presso l'impianto di trasformazione dei rifiuti di Via Gonars all'arrivo del mezzo ovvero presso gli altri impianti di destinazione. I dati riguardanti la pesata vengono raccolti e conservati a cura del Gestore del servizio e possono essere visionati o richiesti dal Comune.

Art. 32 Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Gestore (previo trattamento nell'impianto di compostaggio di via Gonars) presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalle competenti Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 33 Gestione dell'impianto di smaltimento

L'attività di gestione dell'impianto di smaltimento di Via Gonars è demandata ad apposito altro disciplinare redatto ed approvato dall'Ente Gestore nei confronti della Ditta a cui è affidata la gestione.

Art. 34 Accesso all'impianto pubblico di smaltimento

L'accesso all'impianto pubblico di smaltimento di Via Gonars è assicurato in via prioritaria agli automezzi ed al personale dell'Ente Gestore.

Possono altresì accedere al medesimo impianto in giornate ed orari prestabiliti e fatto salvo quanto eventualmente indicato nello specifico disciplinare riferito alla gestione del predetto impianto:

- mezzi e personale appartenenti a Comuni e/o ad imprese operanti la raccolta per conto di detti Comuni, convenzionati opportunamente con l'Ente Gestore dell'impianto di Via Gonars;
- mezzi e personale appartenenti ad altri servizi tecnologico-manutentivi del Comune di Udine e/o di Ditta titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali cittadine, limitatamente a scarti vegetali e/o residui di sfalci e/o potature, nella misura in cui siano trattabili per

pezzatura nel medesimo impianto e destinabili alla fase di compostaggio e secondo le modalità previste nei relativi appalti;

- mezzi di Ditte, aziende ed imprese produttrici di rifiuti assimilati agli urbani che operino per conto del Comune su superfici soggette a tariffa ovvero convenzionate con il Gestore, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
- personale comunale dell'Assessorato all'Ecologia.

Titolo IV: - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

Art. 35 Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili

Il Gestore del servizio promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero e al riciclaggio nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore, promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D.Lgs. 152/2006, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale degli Imballaggi.

Art. 36 Finalità delle Raccolte Differenziate

Il servizio di Raccolta Differenziata dei RSU prevede la separazione alla fonte di produzione degli stessi ed è finalizzato a:

diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali carta, vetro, materiali metallici e plastica;
ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 37 Attivazione e modalità di effettuazione del Servizio di Raccolta Differenziata

Alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano in atto le seguenti Raccolte Differenziate:

- raccolta vetro effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva e direttamente presso esercizi commerciali;
- raccolta lattine in alluminio o acciaio effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva, direttamente presso esercizi commerciali
- raccolta carta effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva e, in alcuni giorni, sulla strada secondo percorsi prestabiliti;
- raccolta contenitori in plastica per liquidi effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva e, in alcuni giorni, sulla strada secondo percorsi prestabiliti;
- raccolta abiti usati tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva e dalla colorazione gialla;
- raccolta pile tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva e dal colore grigio;
- raccolta medicinali tramite contenitori pluriutenza posizionati in prossimità di farmacie pubbliche e private;
- raccolta della frazione organica effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva;
- raccolta del verde effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposita scritta adesiva;
- rifiuti urbani ingombranti tramite raccolta a domicilio o con i contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche.

Il Gestore, in accordo con il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio. Ove possibile, ai fini della collocazione dei contenitori, deve essere seguito il principio della costituzione di punti di raccolta polivalenti in cui sia effettuabile il conferimento di più tipologie di materiali mediante l'accorpamento e l'integrazione dei diversi contenitori occorrenti.

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese Pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di Raccolta Differenziata se non preliminarmente approvate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'art. 200 del D.Lgs.152/2006, può, in qualsiasi momento, in accordo con il Gestore, attivare altre raccolte differenziate oltre alle forme già previste dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Il Gestore potrà attivare in forma sperimentale, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, in ambiti territoriali da definirsi, forme di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi e di ottimizzazione del recupero.

Il Gestore istituirà servizi di raccolta differenziata anche “porta a porta” secondo le indicazioni del Comune che saranno comprese, ove già non lo siano, nel Contratto di servizio.

Art. 38 Obblighi per l'esercizio delle Raccolte Differenziate

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti, salvo quanto previsto in apposite convenzioni:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso o abbandonate a terra;
- ad inoltrare al Gestore il resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 39 Stazioni Ecologiche Attrezzate Polivalenti

Il Comune o l'Ente Gestore del servizio predispone un adeguato numero di punti recintati e presidiati per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all'art. 5 del presente Regolamento;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale e vegetale, pile, batterie esauste, ecc.;
- eventuali tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate ed in particolare per i RUP.

Lo scarico del materiale avviene a cura dell'utente che lo deve conferire negli appositi contenitori, seguendo le istruzioni e le disposizioni impartite dal personale addetto.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso di ogni stazione. Quando le stazioni ecologiche sono chiuse e/o non presidiate è vietato:

- l'accesso all'interno delle stesse;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.

Art. 40 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

Ai sensi degli artt. 222 e 226 del D.Lgs. 152/2006 è consentito il conferimento al Servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti

all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in Raccolta Differenziata.

In particolare, a seconda delle caratteristiche merceologiche, i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

vetro

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposite scritte adesive;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le SEAP;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati

carta e cartone

- per quantitativi limitati, tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposite scritte adesive;
- tramite contenitori dedicati posizionati presso le SEAP;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone, ecc.);

plastica

per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi:

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati da apposite scritte adesive;

per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:

- tramite appositi contenitori posizionati presso le SEAP purché la tipologia e la qualità del materiale sia tale da garantire il ritiro dello stesso da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso;

metallo

per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio e/o acciaio:

- tramite gli stessi contenitori dedicati alla raccolta del vetro;

per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:

- tramite appositi contenitori posizionati presso le SEAP purché la tipologia e la qualità del materiale sia tale da garantire il ritiro dello stesso da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso;

legno

- tramite appositi contenitori posizionati presso le SEAP;

altri materiali

- tramite appositi contenitori posizionati presso le SEAP purché la tipologia e la qualità del materiale sia tale da garantire il ritiro dello stesso da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso;

Art. 41 Modalità di informazione dell'utenza

Il Comune, d'intesa con il Gestore e/o altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiali da raccogliere, l'ubicazione e gli orari di apertura delle SEAP alle utenze, le modalità di conferimento, le finalità e modalità di effettuazione delle raccolte, le caratteristiche delle raccolte differenziate, le destinazioni delle frazioni recuperate e le esigenze di collaborazione dei cittadini, con i relativi obblighi e doveri.

In particolare ciò potrà avvenire:

- mediante dei cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Art. 42 Divieti ed obblighi dell'utenza

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, documenti d'archivio ecc.) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali e di servizi, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte

differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso le SEAP.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione, fermo restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.

E' inoltre vietato agli utenti del servizio rovesciare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

Art. 43 Incentivi

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vengono previsti degli incentivi atti a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.

Per l'applicazione di tali incentivi si rimanda al Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti.

Art. 44 Attività di volontariato

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato, previa convenzione con il Comune.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare, nell'espletamento delle attività, dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- far osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, a tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica e preventiva autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca;
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di contenitori per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di natura domestica;
- stracci e vestiario usato.

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- olii e batterie auto.

Ai fini della compilazione annuale del M.U.D. da parte del Gestore, le associazioni di volontariato sono tenute a presentare il rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

TITOLO V: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 45 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 5 punto A.3 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il Gestore del servizio.

Art. 46 Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sul marciapiede e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, ecc.

Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;

- aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione;
- le sponde dei corsi d'acqua e dei canali.

Art. 47 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dal Gestore sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi uffici competenti, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 177 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 48 Installazione di cestini portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di pubblico uso, l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il Gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o rovesciare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici.

E' inoltre vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) su di essi, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 49 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni (cestini portarifiuti) o se per natura, qualità, dimensioni, analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

E' vietata altresì la posa di manifesti, volantini e/o qualunque altro materiale, volto a propagandare qualsivoglia attività, sui parabrezza dei veicoli in sosta; l'incauta distribuzione di detto materiale, presso le soglie delle abitazioni, su tavolini di esercizi pubblici o in altro modo e luogo che dia origine a lardure di marciapiedi, vie e piazze sarà comunque contestata e sanzionata e all'attore della distribuzione e al referente del messaggio pubblicizzato.

Art. 50 Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione di manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o deaffissioni di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Art. 51 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chiunque effettui attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati che prevedano l'occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, quotidianamente e al momento della cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chiunque effettui le suddette attività è tenuto, quotidianamente e al momento della cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.

Art. 52 Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Sono tenuti inoltre a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico per noleggi, prestazioni e smaltimento dei rifiuti raccolti, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 53 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art. 54 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi o spettacoli viaggianti

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi di uso pubblico all'aperto quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento e la conseguente raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, ecc. risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare pulita ed il gestore sarà ritenuto responsabile degli eventuali rifiuti abbandonati dai propri clienti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate tali dopo il loro utilizzo.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

In tutto il territorio comunale è vietato il campeggio, se non previa autorizzazione del Comune o, in caso di terreni privati, da parte dei proprietari.

Per la sosta di camper, caravan ovvero di più veicoli di nomadi in area pubblica diversa dal campo di sosta di via Monte Sei Busi, dovrà essere richiesto deposito cauzionale, proporzionale al numero dei veicoli e delle persone, comunque non inferiore € 103,29 (L.200.000) il giorno, per ogni veicolo, al fine di coprire le spese di pulizia del terreno dopo la sosta. Per i terreni privati i proprietari degli stessi ove consentano la sosta sono responsabili della pulizia che, eventualmente, dovrà avvenire a loro spese.

Le modalità operative di riscossione e restituzione del deposito cauzionale saranno definite dal Settore Ecologia e Ambiente, dal Corpo di Polizia Comunale e dal Settore Bilancio e Finanze.

I depositi cauzionali non richiesti in restituzione saranno introitati dal Comune per finanziare le operazioni di pulizia.

Art. 55 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e conferendoli in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dal Gestore. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati straordinari e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

I gestori di esercizi ambulanti di somministrazione di cibi e bevande devono disporre, in prossimità degli stessi, appositi contenitori a disposizione dei cittadini.

Art. 56 Esercizi stagionali e piscine

Esercizi stagionali all'aperto e piscine dovranno comunicare all'Ente Gestore la data d'inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dall'Ente Gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione.

Art. 57 Pulizia dei terreni non edificati ed immobili abbandonati

I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, di aree scoperte nonché di fabbricati, qualunque siano l'uso e la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo, ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree, ovvero, se trattasi di fabbricati, dovranno inoltre essere dotati di misure anti intrusione.

In caso di scarico abusivo di rifiuti in detti immobili anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario è obbligato, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino dei luoghi.

Art. 58 Sgombero della neve: obblighi dei frontisti

In caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento

- dei marciapiedi per l'intera loro larghezza;
- della cunetta stradale per una larghezza di almeno 20 cm;
- di eventuali caditoie o tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, su tutto il fronte dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale.

I proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemerle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

Art. 59 Risistemazione viaria, attuazione di strumenti urbanistici

In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno: essere obbligatoriamente previste e realizzate piazze e la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti, su standard predisposti dal Settore Ecologia e Ambiente, che terrà conto delle esigenze, dovute alla raccolta differenziata, di inserire più contenitori là dove prima ne era previsto uno solo, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio;

Il parere preventivo del Settore Ecologia sarà obbligatorio per l'approvazione dei relativi progetti.

La capacità minima dei contenitori, in relazione alla tipologia e quantità dei rifiuti da accogliere viene determinata in ragione della produzione di rifiuti delle località servite.

Art. 60 Nuove Costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni.

Dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati sia nel caso di abitazioni che uffici o comunque di

superfici produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistemazione dei contenitori che consentano la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata, sulla base di standard predisposti dal Settore Ecologia e Ambiente

TITOLO VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 61 Regime sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 parte Titolo VI – Parte IV art 254 e segg. le violazioni al presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di sanzioni amministrative nell’ambito di minimi e massimi prefissati, o aggiornati con apposita ordinanza sindacale, di seguito elencate.

Alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è preposta la Polizia Municipale.

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione	
			minima	massima
Art. 192 D.Lgs.152/2006	<i>Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in area pubblica o privata</i>			
		<i>rifiuti urbani non ingombranti</i>	50,00	300,00
		<i>rifiuti urbani ingombranti</i>	125,00	750,00
		<i>rifiuti speciali non pericolosi</i>	50,00	300,00
		<i>rifiuti speciali pericolosi</i>	125,00	750,00
Art. 192 D.Lgs.152/2006	<i>Abbandono di rifiuti nelle acque superficiali</i>		125,00	750,00
Art. 20	<i>Combustione dei rifiuti</i>		50,00	300,00
Art. 20	<i>Conferimento di rifiuti extra comunali e combustione dei rifiuti</i>	<i>rifiuti urbani non ingombranti</i>	50,00	300,00
		<i>rifiuti urbani ingombranti</i>	125,00	750,00
		<i>rifiuti speciali non pericolosi</i>	50,00	300,00
		<i>rifiuti speciali pericolosi</i>	125,00	750,00
Art. 20	<i>Mancata chiusura canne di scarico dei rifiuti negli edifici</i>		125,00	750,00
Art. 21	<i>Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)</i>			
			75,00	450,00
Art. 8	<i>Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Gestore</i>			
			50,00	300,00
Art. 8 Art. 42	<i>Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal Gestore</i>			
			50,00	300,00

Art. 21	<i>Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati</i>			
	<i>rifiuti urbani non ingombranti</i>	50,00	300,00	
	<i>rifiuti urbani ingombranti</i>	125,00	750,00	
	<i>rifiuti speciali o pericolosi</i>	125,00	750,00	
Art. 19, 21, 42	<i>Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore</i>			
		50,00	300,00	

Art. 42	<i>Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata</i>			
		50,00	300,00	
Art. 20	<i>Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio porta a porta</i>			
		50,00	300,00	
Art. 20	<i>Conferimento di materiali accesi o non completamente spenti</i>			
		75,00	450,00	
Art. 226 D.Lgs.152/2006	<i>Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico</i>			
		50,00	300,00	
Art. 49	<i>Incauta distribuzione di materiale pubblicitario</i>		50,00	300,00
Art. 50	<i>Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero deaffissione di manifesti</i>			
		50,00	300,00	
Art. 51	<i>Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente</i>			
		50,00	300,00	
Art. 51	<i>Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri dismessi o sospesi e abbandonate</i>		125,00	750,00
Art. 53	<i>Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali</i>		50,00	300,00
Art. 54	<i>Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche</i>		50,00	300,00

<i>Art. 55</i>	<i>Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio</i>			
		<i>50,00</i>	<i>300,00</i>	
<i>Art. 56</i>	<i>Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine</i>			
		<i>50,00</i>	<i>300,00</i>	
<i>Art. 57</i>	<i>Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati ed immobili abbandonati</i>			
		<i>125,00</i>	<i>750,00</i>	
<i>Art. 192 D.Lgs.152/2006</i>	<i>Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale</i>			
		<i>50,00</i>	<i>300,00</i>	

Art 61 bis Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale o del Sindaco, ad altri funzionari comunali o appartenenti ad enti pubblici ed aziende erogatrici di pubblici servizi, a funzionari delle aziende pubbliche locali o regionali preposte alla sanità ed alla prevenzione ambientale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale , a personale appartenente ad altri enti o aziende preposti alla vigilanza.

Il conferimento di poteri di vigilanza a soggetti diversi dalla Polizia Locale sarà comunque effettuato con atto formale della Giunta Comunale o del Sindaco previo frequentazione da parte degli interessati di corso di formazione e superamento di esame finale.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 62 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e le relative norme tecniche di attuazione, nonchè la normativa regionale e le norme dei Regolamenti comunali di Igiene e Sanità e di Polizia Urbana.

Il Sindaco può emettere Ordinanze per stabilire deroghe e/o divieti a seconda delle necessità insorte e/o degli inconvenienti riscontrati.

Art. 63 Validità del Regolamento

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.